



**COMUNE DI CIGLIANO**  
**Provincia di Vercelli**

**AREA AFFARI GENERALI**  
**DETERMINAZIONE N. 72 DEL 28/06/2023**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI CIGLIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**Richiamati:**

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2024, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 09/02/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 09/02/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione periodo 2023/2025 e successive variazioni;
- il programma biennale delle forniture e servizi 2023-2024;
- il servizio in scadenza nel mese di luglio 2023, al termine del centro estivo comunale;

**Rilevata la necessità** di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in argomento per un solo anno scolastico, quale periodo transitorio ritenuto necessario per la riprogrammazione della ristorazione scolastica nel Comune di Cigliano a seguito del trasferimento delle classi della scuola dell'Infanzia nel plesso principale dell'Istituto Comprensivo, della attuale indisponibilità di una cucina in loco, della recente modifica degli orari della scuola secondaria di primo grado, della rimodulazione di alcuni aspetti del servizio di somministrazione dei pasti a seguito dell'emergenza epidemiologica che si è deciso di mantenere;

**Dato atto che:**

- non risultano attive convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale idonee a soddisfare il fabbisogno del Comune;
- è stato pubblicato un avviso di indagine esplorativa al fine di acquisire prezzi, elementi, informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in merito ai servizi di ristorazione scolastica (Reg. pubbl. n. 355);
- è pervenuto un unico riscontro alle informazioni richieste da parte della Dussmann Service S.r.l., attuale appaltatrice del servizio;
- l'avviso prevedeva la possibilità per il Comune di avviare una trattativa diretta;
- la procedura dell'affidamento diretto non può essere considerata gara;
- con l'affidamento diretto non trovano applicazione le norme relative al criterio di aggiudicazione, di valutazione delle offerte o delle commissioni di gara, non essendo appunto ravvisabile una gara in senso stretto;
- il valore stimato dell'appalto è di Euro 122.040,00 (determinato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.), inferiore alle soglie previste dalla Legge n. 120/2020 come da ultimo modificate dalla L. 108 del 29/07/2021 per l'affidamento diretto;
- in base alle norme vigenti, con particolare riferimento alla L. 296/2006 art. 1 commi 449-450, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 per gli

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure al mercato elettronico proprio ovvero al mercato elettronico delle centrali di committenza regionali;

- il mercato elettronico previsto all'art. 3 del codice dei contratti si configura come uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici basti su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- si può procedere alla richiesta di preventivo al sopra citato operatore economico per il potenziale affidamento diretto;
- a tal fine è stato predisposto il progetto del servizio (relazione, capitolato d'appalto e DUVRI) e uno schema di lettera di richiesta di preventivo;
- la richiesta di preventivo e l'affidamento diretto verranno finalizzati con l'utilizzo della piattaforma Traspare, il portale di e-Procurement del Comune di Cigliano, al quale l'operatore economico suddetto è stato invitato a registrarsi;
- la pur doverosa applicazione del principio di rotazione non impone alla stazione appaltante il divieto di affidamento ad un appaltatore uscente che non deve essere inteso come obbligo di escludere l'affidatario uscente ma solo di non favorirlo;
- il principio di rotazione si deve coordinare con altri principi ai quali la P.A. è tenuta ad ispirare la propria azione, quali economicità, efficacia, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- nel caso specifico occorre precisare che si intende consultare l'operatore economico, seppur appaltatore uscente, a seguito delle seguenti considerazioni:

è l'unico ad aver risposto all'indagine esplorativa rivolta alle imprese di settore che indagava anche l'interesse del mercato rispetto al servizio da espletare;

ha risposto ad una indagine esplorativa aperta pertanto al mercato e richiedente informazioni e un preventivo generico, non specifico su elementi contrattuali già definiti; l'operatore economico non è stato posto pertanto in una posizione di vantaggio;

il servizio che si intende affidare rappresenta una fase transitoria per arrivare alla riprogrammazione del servizio di ristorazione scolastica ed ha pertanto durata limitata ad un solo anno scolastico al fine di verificarne la validità;

l'affidamento dell'appalto in scadenza è avvenuto in esito a procedura aperta indetta non da questo Comune, ma da soggetto diverso (la Stazione Unica Appaltante di riferimento) che ha gestito l'intera procedura di gara (redazione atti di gara e svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi sino all'aggiudicazione);

nel precedente affidamento quindi il Comune di Cigliano ha solo preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto e non ha preso parte alla procedura di gara; non si possono pertanto ravvisare agevolazioni, vantaggi o favoritismi nella scelta dell'operatore economico da consultare;

l'appaltatore uscente ha reso un buon servizio, con una corretta esecuzione e fornisce ottime garanzie di affidabilità; non può pertanto essere penalizzato con l'esclusione dalla consultazione;

la riproposizione di nuova indagine esplorativa rimanderebbe eccessivamente i termini di conclusione del procedimento, senza la garanzia di poter interpellare altri operatori economici in grado di offrire condizioni qualitative ed economiche più vantaggiose di quelle che potrebbe offrire l'operatore economico individuato;

**Dato atto** altresì che

- il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 acquisterà efficacia a decorrere dal primo luglio 2023;
- l'art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che fino all'efficacia delle nuove norme del codice dei contratti continua ad applicarsi ai procedimenti in corso il D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 36, comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., in base al quale tale intervento rientra tra quelli affidabili direttamente tramite determina a contrattare semplificata;

- le linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. di attuazione del predetto decreto recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

**Visto** altresì l'art. 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta;

**Ritenuto** assolvere le suddette condizioni stabilendo formalmente i requisiti di legge richiesti e sopraindicati, così come riportati nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di richiesta di preventivo allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Richiamato**, il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di affidamento e l'impegno di spesa;
- l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

**Visti:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 21/12/2021 di approvazione del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento del Sindaco n. 1 del 29/04/2022 di assunzione della responsabilità dell'area Affari Generali;

#### D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la richiesta di preventivo per il potenziale affidamento diretto del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Cigliano per l'anno scolastico 2023/2024 attraverso la piattaforma "TRASPARE", portale di e-procurement del Comune di Cigliano;
3. di approvare lo schema di richiesta di preventivo e il progetto del servizio, allegati alla presente;
4. di procedere alla richiesta di preventivo, consultando l'operatore economico che ha risposto alla richiesta di prezzi e informazioni dell'indagine esplorativa;
5. di dare atto che, qualora dalla ricezione del preventivo emergano elementi idonei, si procederà con l'affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (disciplina in deroga ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020 e successivi provvedimenti;
6. di dare atto altresì che l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento qualora ritenga che non sussistano le necessarie garanzie o in caso di mutate condizioni.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
Marchetti Diego